



Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
della Toscana  
e *pc* Agli ambiti territoriali dell'Usr Toscana

Firenze, 02.10.2024

**Oggetto: Chiarimenti in merito alla procedura di interpello, Om n. 88 del 16 maggio 2024,  
art. 13 c. 23**

Gentili Dirigenti,

sperando di fare cosa gradita e nell'ottica di una concreta collaborazione, al fine di evitare errori nella pubblicazione di avvisi di interpello da parte delle istituzioni scolastiche per l'attribuzione di supplenze relative ai posti di sostegno, puntualizziamo di seguito la normativa.

L'assegnazione delle supplenze da graduatorie d'istituto per le cattedre di sostegno prevede, ai sensi dell'art. 13 c. 18, che si proceda alla convocazione nell'ordine:

- “a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 7;
- b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 7, e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);
- e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 9.”



Sempre all'art. 13 dell'OM n. 88/2024 il comma 19 inoltre prevede che: "Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso a tale fine disponibile dal sistema informativo".

Infine il comma 23 prevede che solo in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto e solo dopo aver esperito l'utilizzo delle graduatorie delle scuole viciniori, le istituzioni scolastiche possano procedere con la pubblicazione degli avvisi di interpello.

Pertanto si richiamano cortesemente le istituzioni scolastiche alla corretta applicazione della normativa vigente in merito allo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine previsto, prima di avviare la pubblicazione degli avvisi di interpello.

Distinti saluti,

Il Segretario generale  
Flc Cgil Toscana  
*Pasquale Cuomo*